

Deliberazione n. 278/07- TILP – Domande e risposte

1) Ai fini del calcolo dei CRPP al 10 maggio di ciascun anno convenzionale, quali dati di prelievo devono essere considerati?

Ai sensi del comma 11.2, i CRPP sono calcolati dalle imprese con riferimento ai dati di prelievo relativi all'anno solare immediatamente precedente a quello in cui sono calcolati. Per l'aggiornamento previsto entro il 10 maggio di ciascun anno solare si fa, pertanto, riferimento ai dati relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre immediatamente precedente. Ad esempio nel maggio 2010 i CRPP validi a partire dall'1 giugno 2010 saranno calcolati con riferimento ai dati di misura relativi al periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010, come evidenziato nella seguente tabella.

CRPP – Mese	Dati per il calcolo (numeratore)	Dati per il calcolo (denominatore)
Giugno 2010	Energia prelevata nel mese "giugno 2009"	Somma PRA del mese "giugno 2009"
Luglio 2010	Energia prelevata nel mese "luglio 2009"	Somma PRA del mese "luglio 2009"
Agosto 2010	Energia prelevata nel mese "agosto 2009"	Somma PRA del mese "agosto 2009"
Settembre 2010	Energia prelevata nel mese "settembre 2009"	Somma PRA del mese "settembre 2009"
Ottobre 2010	Energia prelevata nel mese "ottobre 2009"	Somma PRA del mese "ottobre 2009"
Novembre 2010	Energia prelevata nel mese "novembre 2009"	Somma PRA del mese "novembre 2009"
Dicembre 2010	Energia prelevata nel mese "dicembre 2009"	Somma PRA del mese "dicembre 2009"
Gennaio 2011	Energia prelevata nel mese "gennaio 2009"	Somma PRA del mese "gennaio 2009"
Febbraio 2011	Energia prelevata nel mese "febbraio 2009"	Somma PRA del mese "febbraio 2009"
Marzo 2011	Energia prelevata nel mese "marzo 2009"	Somma PRA del mese "marzo 2009"
Aprile 2011	Energia prelevata nel mese "aprile 2009"	Somma PRA del mese "aprile 2009"
Maggio 2011	Energia prelevata nel mese "maggio 2009"	Somma PRA del mese "maggio 2009"

I CRPP relativi ai mesi da gennaio a maggio vengono, pertanto, ad essere calcolati sulla base dei dati di misura riferiti a due anni solari precedenti.

Per effetto delle disposizioni transitorie per l'anno 2009 di cui all'articolo 29 del TILP, la tabella risulta applicabile con l'aggiornamento previsto entro il 10 maggio 2010.

2) Ai fini della determinazione annuale (10 maggio) dei CRPP occorre detrarre dai dati di prelievo la quota parte di energia imputabile ai punti di prelievo per i quali sarà attivato il trattamento su base oraria entro il 31 maggio?

SI. I CRPP rappresentano la quota del PRA attribuita a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria. Dal momento che il PRA è al netto dei prelievi dei punti trattati su base oraria, l'energia prelevata da detti punti non deve essere tenuta in considerazione al fine del calcolo dei CRPP. La scelta di escludere i punti per cui si attiverà il trattamento orario entro il 31 maggio dipende dal fatto che i CRPP calcolati all'1 maggio entrano in vigore l'1 giugno successivo.

Si sottolinea, tuttavia, che eventuali attivazioni del trattamento orario successive al 31 maggio saranno tenute in considerazione solamente nel calcolo dei CRPP validi dal giugno successivo; gli errori associati a tale mancato aggiornamento sono corretti nella fase di conguaglio.

3) Quale è il periodo di validità dei CRPP?

La validità dei CRPP è riportata al comma 11.6: i CRPP hanno validità dall'1 giugno al 31 maggio immediatamente successivo e sono differenziati per mese e per fascia oraria.

4) Qual è il periodo di validità dei CRPP calcolati nell'anno 2009?

I CRPP calcolati entro il 10 maggio 2009 secondo le disposizioni di cui al comma 29.3 sono validi dall'1 giugno 2009 al 31 dicembre 2009.

I CRPP calcolati entro il 10 settembre 2009 secondo le disposizioni di cui al comma 29.4 sono validi dall'1 gennaio 2010 al 31 maggio 2010.

4) Quali dati devono essere utilizzati per determinare i CRPP per le scadenze del 10 maggio e 10 settembre 2009?

La rilevazione sincrona a fine mese dei dati di misura per i punti di prelievo trattati per fasce non ricompresi nel servizio di maggior tutela è stata avviata solamente in data 1 giugno 2008, a seguito della deliberazione ARG/elt 56/08: per consentire la corretta determinazione dei CRPP differenziati per mese e per fascia oraria con decorrenza 1 giugno 2009, sono state previste, esclusivamente per l'anno 2009, due sessioni di determinazione dei CRPP, ognuna delle quali basata sui dati mensili disponibili sino alla data della sessione stessa.

Per ognuna delle due sessioni, la tabella seguente riporta i dati da utilizzare per la determinazione dei CRPP a valere dall'1 giugno 2009.

CRPP – Mese	Dati per il calcolo (numeratore)	Dati per il calcolo (denominatore)
Determinazione prevista entro il 10 maggio 2009		
Giugno 2009	Energia prelevata nel mese "giugno 2008"	Somma PRA del mese "giugno 2008"
Luglio 2009	Energia prelevata nel mese "luglio 2008"	Somma PRA del mese "luglio 2008"
Agosto 2009	Energia prelevata nel mese "agosto 2008"	Somma PRA del mese "agosto 2008"
Settembre 2009	Energia prelevata nel mese "settembre 2008"	Somma PRA del mese "settembre 2008"
Ottobre 2009	Energia prelevata nel mese "ottobre 2008"	Somma PRA del mese "ottobre 2008"
Novembre 2009	Energia prelevata nel mese "novembre 2008"	Somma PRA del mese "novembre 2008"
Dicembre 2009	Energia prelevata nel mese "dicembre 2008"	Somma PRA del mese "dicembre 2008"
Determinazione prevista entro il 10 settembre 2009		
Gennaio 2010	Energia prelevata nel mese "gennaio 2009"	Somma PRA del mese "gennaio 2009"
Febbraio 2010	Energia prelevata nel mese "febbraio 2009"	Somma PRA del mese "febbraio 2009"

Marzo 2010	Energia prelevata nel mese "marzo 2009"	Somma PRA del mese "marzo 2009"
Aprile 2010	Energia prelevata nel mese "aprile 2009"	Somma PRA del mese "aprile 2009"
Maggio 2010	Energia prelevata nel mese "maggio 2009"	Somma PRA del mese "maggio 2009"

I CRPP relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 sono calcolati sulla base dei dati di misura dell'anno 2009 e non dell'anno 2008, come invece sarebbe dovuto accadere in caso di applicazione delle modalità di regime di cui all'articolo 11. Per effetto di questa scelta, i CRPP relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 sono coincidenti con i CRPP relativi ai mesi da gennaio a maggio 2011 (entrambi questi insiemi di CRPP si basano, infatti, sui dati di misura dell'anno 2009).

5) Quante cifre significative devono essere previste per i CRPP?

I CRPP, data la loro definizione, possono assumere valori piuttosto prossimi a zero. Al fine di consentirne una efficace memorizzazione nei sistemi informatici delle imprese distributrici, si ritiene opportuno utilizzare la notazione ingegneristica, prevedendo quattro cifre significative più esponente ad una cifra con segno.

6) Il comma 15.2 prevede che entro il 25 aprile di ciascun anno le imprese distributrici sottese comunichino alle imprese distributrici di riferimento l'energia complessivamente prelevata l'anno convenzionale precedente dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale, distinta per bimestre convenzionale e per fascia oraria. Devono essere comunicati anche i dati relativi al prelievo dei punti trattati monorari?

NO, infatti i dati di prelievo dei punti trattati per fasce sono necessari alle imprese distributrici di riferimento per calcolare l'energia complessivamente prelevata dai punti di prelievo trattati monorari, intesa come differenza fra la somma dei PRA e l'energia prelevata dai punti di prelievo trattati per fasce. Non è pertanto necessario comunicare alcun ulteriore dato rispetto a quanto previsto dal comma medesimo.

7) Ai sensi dei commi 15.3 e 16.3 le imprese distributrici devono comunicare i dati di prelievo di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico su base mensile: i dati dei punti di prelievo trattati per fasce e trattati monorari con potenza disponibile superiore a 16.5 kW sono già rilevati su base mensile ai sensi del TIV, mentre i dati dei punti di prelievo trattati monorari con potenza disponibile inferiore a 16.5 kW sono rilevati su base annuale. Come si concilia la suddetta rilevazione annuale con la comunicazione dei dati su base mensile prevista per la fase di conguaglio load profiling?

I dati su base mensile relativi ai punti di prelievo trattati monorari sono determinati dalle imprese distributrici a partire dai dati di misura rilevati su base annuale, applicando i criteri di cui al comma 13.6 del TILP.

8) L'Autorità ha previsto per il servizio di maggior tutela delle condizioni economiche articolate su due raggruppamenti orari. Contestualmente diversi esercenti sul mercato libero hanno iniziato a proporre contratti di fornitura di tipo biorario. Come si concilia la

presenza delle opzioni biorarie con la profilazione, introdotta dal TILP, secondo le fasce orarie di cui al TIV, precedentemente definite dalla deliberazione n. 181/06?

Le condizioni economiche biorarie, siano esse nel servizio di maggior tutela o sul mercato libero, sono condizioni di fornitura praticate dagli esercenti il servizio di vendita ai propri clienti finali; dal trattamento per fasce o monorario dipende, invece, la struttura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso degli utenti del dispacciamento (Acquirente unico per il servizio di maggior tutela, il venditore o un soggetto che ne riceve il mandato per il mercato libero). Si tratta di due piani differenti che non si pongono in contraddizione fra loro.

In generale i punti di prelievo per i quali sono attivate condizioni economiche biorarie sono dotati di misuratore elettronico messo in servizio: di conseguenza, dall'1 aprile 2008, essi sono trattati per fasce (con rilevazione sulle tre fasce orarie e conguaglio per il 2008; con CRPP differenziati per mese e per fascia dal 2009) ai fini del servizio di dispacciamento (e dell'approvvigionamento all'ingrosso): ciò non impedisce, tuttavia, all'utente del dispacciamento o, nel caso del servizio di maggior tutela, all'Autorità, di continuare a prevedere opzioni biorarie di fornitura per i clienti finali titolari dei punti suddetti.

9) Devono essere archiviati per 5 anni anche i dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati per fasce?

Sì, tutti i dati di misura, devono essere archiviati almeno per 5 anni.

Precisamente, per i punti di prelievo trattati orari la disposizione riguarda i dati di prelievo orario; per i punti di prelievo trattati per fasce e trattati monorari la disposizione riguarda i dati di misura di energia elettrica e di potenza prelevate di cui alla tabella 2 del TIV, distinti sulla base della potenza disponibile associata al punto di prelievo e della dotazione tecnologia (misuratore elettronico o tradizionale, monofase o trifase) del punto stesso.

10) Come è effettuato il conguaglio load profiling relativo all'anno 2008?

Il conguaglio load profiling per l'anno 2008, con partite da determinare entro il 31 maggio 2009 e liquidazione entro il 15 giugno 2009, si articola su partite fisiche ed economiche di conguaglio differenziate per bimestre convenzionale e, separatamente, per il mese di dicembre 2008.

In particolare il prezzo di conguaglio deve essere calcolato

- su base bimestrale per i bimestri aprile-maggio, giugno-luglio, agosto-settembre, ottobre-novembre;
- su base mensile per il solo mese di dicembre.

L'applicazione delle partite di conguaglio mensili decorre, invece, dall'1 gennaio 2009, ovvero sia per il conguaglio load profiling che sarà espletato nell'anno 2010.

11) Come si devono comportare le imprese distributrici in caso di rilevazione dei dati di prelievo relativi ai punti trattati monorari non sincrona con l'anno solare.

Le imprese distributrici, in caso di dati di misura dei punti trattati monorari non sincrona con l'anno solare, riportano tale energia all'anno solare applicando il criterio del pro – rata giorno e, successivamente, ripartiscono l'energia annua così ottenuta nei vari mesi sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.